



COMUNE DI TORRE SAN GIORGIO
Provincia di Cuneo

REGOLAMENTO PER L'UTILIZZO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI

Sommario

Articolo 1	
Impianti sportivi comunali	4
Articolo 2	
Definizione degli impianti sportivi comunali	4
Articolo 3	
Destinatari degli impianti	4
Articolo 4	
Criteri per la concessione degli impianti	4
Articolo 5	
Uso straordinario e revoca.....	5
Articolo 6	
Uso degli impianti	5
Articolo 7	
Divieto di sub - concessione.....	6
Articolo 8	
Rispetto degli impianti e delle attrezzature	6
Articolo 9	
Installazione di attrezzature	6
Articolo 10	
Tariffe d'uso	6
Articolo 11	
Esenzioni e riduzioni	6
Articolo 12	
Danni agli impianti	7
Articolo 13	
Sospensione o revoca	7
Articolo 14	
Responsabilità.....	7
Articolo 15	
Manutenzione ordinaria e straordinaria	8

Articolo 1

Impianti sportivi comunali

Gli impianti sportivi comunali sono costituiti da uno o più spazi d'attività omogenee o complementari che, unitamente alle strutture pertinenti, sono finalizzate all'attività sportiva.

Tali strutture sono destinate all'uso pubblico e servono alla pratica dello sport agonistico, dilettantistico e professionistico, per il tempo libero dei cittadini nonché per favorire l'aggregazione o la solidarietà sociale.

L'Amministrazione Comunale garantisce alle diverse categorie di utenze (art. 3) la possibilità di accesso agli impianti.

In particolare le strutture comunali del Comune di Torre San Giorgio sono:

- Campo di calcetto;
- Campo da calcio;
- "Palatorre".

Articolo 2

Definizione degli impianti sportivi comunali

Il presente regolamento disciplina l'uso dei seguenti impianti sportivi comunali:

- Campo di calcetto e relativi servizi e impianti annessi;
- Campo da calcio e relativi servizi e impianti annessi;
- "Palatorre" e relativi servizi e impianti annessi.

Articolo 3

Destinatari degli impianti

L'utilizzo degli impianti sportivi comunali può essere concesso ai seguenti soggetti:

- 1) alle scuole di Torre San Giorgio per attività didattiche e/o ricreative;
- 2) alle società sportive gruppi o associazioni aventi sede nel territorio di Torre San Giorgio;
- 3) alle società sportive, gruppi od associazioni aventi sede in altri comuni;
- 4) alle società sportive cooperative e associazioni sportive, affiliate a federazioni aderenti al CONI, aventi sede nel territorio di Torre San Giorgio;
- 5) soggetti privati;
- 6) istruttori qualificati.

Articolo 4

Criteri per la concessione degli impianti

L'accesso agli impianti è sempre libero e non è obbligatorio presentare preventiva richiesta; tuttavia, la concessione accordata dall'Amministrazione Comunale garantisce il diritto di utilizzo degli impianti.

L'utilizzo degli impianti sportivi comunali viene concesso con il rispetto seguente ordine prioritario:

- A. scuole di Torre San Giorgio (in particolare nelle ore antimeridiane);
- B. società sportive, gruppi od associazioni aventi sede nel territorio di Torre San Giorgio;
- C. società sportive, gruppi od associazioni aventi sede in altri comuni;
- D. istruttori qualificati e soggetti privati (con precedenza comunque accordata ai residenti in Torre San Giorgio).

A PARITÀ DI CONDIZIONI SI CONSIDERA IL TIPO DI ATTIVITÀ SVOLTA :

- a) svolgimento di attività agonistica;

- b) svolgimento di attività giovanile;
- c) svolgimento di attività saltuarie, ricreative, del tempo libero ed amatoriale.

Per concordare una concessione annuale (da settembre a giugno) degli impianti sportivi comunali, i soggetti di cui all'art. 3 punti 1, 2, 3, 4, devono fare richiesta entro il 30 giugno precedente l'inizio dell'annualità, utilizzando il modulo (All. A) predisposto dall'Amministrazione Comunale, firmato dal legale rappresentante, dal responsabile, o dal presidente della società;

L'Amministrazione Comunale, entro il 31 agosto precedente l'inizio dell'annualità, programma l'uso degli impianti e, nel caso lo ritenga opportuno, può indire riunioni di coordinamento con i richiedenti;

Ogni altro tipo di concessione, a qualsiasi soggetto tra quelli elencati all'art. 3, può essere accordata, previa verifica della disponibilità dell'impianto, a seguito di richiesta presentata con almeno due giorni di anticipo all'Ufficio Comunale competente, mediante compilazione dell'apposito modulo (All. B).

Note

Nella tipologia dell'attività agonistica, rientrano quelle attività sportive praticate continuativamente, sistematicamente ed esclusivamente in forme organizzate dalle società sportive, enti di promozione sportiva, riconosciuti dalle federazioni sportive nazionali e/o dal CONI. Tali attività devono avere lo scopo di conseguire prestazioni sportive di livello significativo;

Nella tipologia dell'attività giovanile, rientrano quelle attività svolte dalle società sportive ed enti di promozione sportiva finalizzate all'avviamento dell'attività sportiva giovanile e l'attività didattica giovanile;

Nella tipologia di attività saltuaria, ricreativa del tempo libero ed amatoriale, rientrano:

- le attività svolte da soggetti diversi dalle società sportive affiliate a federazioni sportive nazionali o affiliate ad enti di promozione sportiva;
- l'attività svolta dalle società sportive affiliate a federazioni sportive nazionali o affiliate ad enti di promozione sportiva, non rivolta all'agonismo, bensì finalizzata ad attività di tipo ricreativo e di benessere;
- l'esercizio di attività sportive da parte dei privati.

Articolo 5

Uso straordinario e revoca

L'Amministrazione Comunale ha la facoltà di sospendere temporaneamente o modificare o revocare gli orari ed i turni di assegnazione per manifestazioni promosse dall'Amministrazione Comunale con sette giorni di preavviso e quando ciò sia necessario per ragioni di carattere contingente, tecnico o per consentire interventi di manutenzione degli impianti.

Articolo 6

Uso degli impianti

Gli impianti possono essere utilizzati tutti i giorni, dalle ore 6:00 alle 24:00.

Nella sede comunale è tenuto un apposito registro nel quale sono riportati i seguenti dati: le ore di utilizzo, la società o il singolo atleta che utilizza l'impianto, il soggetto responsabile dell'uso dell'impianto.

Il richiedente deve utilizzare l'impianto esclusivamente per le finalità per le quali la concessione è stata accordata.

I richiedenti sono tenuti a munirsi a propria cura e proprie spese di tutte le autorizzazioni prescritte dalla legge per lo svolgimento di attività sportive e similari.

Poiché gli impianti di cui trattasi non posseggono l'agibilità di cui all'art. 80 TULPS per pubblici spettacoli o trattenimenti, ogni qualvolta le attività svolte all'interno dell'impianto abbiano tali caratteristiche, l'organizzatore dovrà richiedere al Comune, con anticipo di almeno 30 giorni, tutte le necessarie autorizzazioni.

Articolo 7 ***Divieto di sub - concessione***

Per nessun motivo, in nessuna forma o titolo, i richiedenti possono consentire l'uso in sub-concessione, anche parziale o gratuito, dell'impianto a terzi, fatto salvo il caso in cui l'uso in sub-concessione sia stato preventivamente autorizzato dall'Amministrazione Comunale.

Articolo 8 ***Rispetto degli impianti e delle attrezzature***

I richiedenti sono obbligati ad osservare la massima diligenza nell'utilizzazione dei locali, degli spazi sportivi, degli attrezzi, degli spogliatoi, dei servizi. Devono inoltre:

- rispettare gli orari di apertura e di chiusura;
- evitare qualsiasi danno a terzi o all'impianto, ai suoi accessori e a tutti i beni di proprietà del Comune;
- mantenerli nello stato di efficienza in cui li hanno ricevuti dal Comune.

Articolo 9 ***Installazione di attrezzature***

Per le manifestazioni sportive in genere e per quelle extrasportive espressamente autorizzate che richiedono l'installazione di particolari attrezzature non comunemente esistenti nell'impianto, i richiedenti devono provvedere, a propria cura e proprie spese, alla fornitura, sistemazione e montaggio delle attrezzature necessarie. Si precisa che tali installazioni devono essere preventivamente concordate con l'Amministrazione.

Il richiedente deve presentare, insieme alla richiesta di concessione dello spazio, tutta la documentazione necessaria, comprese le dichiarazioni di conformità alle norme vigenti.

Le operazioni di smontaggio devono avvenire nel più breve tempo possibile entro l'orario prestabilito e comunque immediatamente dopo l'effettuazione della manifestazione, al fine di non pregiudicare la disponibilità dell'impianto per lo svolgimento di altre attività. terminate le operazioni di smontaggio, il richiedente deve darne comunicazione al Comune.

Articolo 10 ***Tariffe d'uso***

La giunta comunale stabilisce eventuali tariffe e cauzioni per l'uso degli impianti sportivi di cui all'art. 1. La corresponsione dell'importo dovuto costituisce condizione di rilascio della concessione e va effettuata secondo le modalità di pagamento indicate nel modulo di richiesta.

Articolo 11 ***Esenzioni e riduzioni***

Sono comunque esenti dal pagamento del corrispettivo d'uso le scuole del Comune di Torre San Giorgio;

Articolo 12 ***Danni agli impianti***

Il singolo soggetto richiedente od il legale rappresentante della società risponde personalmente dei danni eventualmente provocati alla struttura, ai beni ed alle apparecchiature installate.

I richiedenti sono tenuti a segnalare senza indugio, compilando apposito modulo (All. C), ogni danno alle strutture e agli attrezzi loro assegnati, al fine di determinare eventuali responsabilità nonché ogni e qualsiasi impedimento o inconveniente che possa causare pericolo. In caso di mancata segnalazione, è ritenuto responsabile, in via esclusiva, l'ultimo richiedente che ha utilizzato la struttura.

Le penali di natura economica, ove previste, sono comminate direttamente o al legale rappresentante della società o al singolo cittadino che ha richiesto gli spazi. L'ammontare delle medesime viene stabilito dalla giunta comunale.

Articolo 13 ***Sospensione o revoca***

Comportano la sospensione o la revoca della concessione annua:

- il mancato pagamento delle eventuali tariffe dovute entro il termine previsto dall'Amministrazione Comunale;
- la ripetuta violazione delle norme previste nel presente regolamento.

Articolo 14 ***Responsabilità***

I soggetti a cui è concesso l'utilizzo degli impianti dovranno sollevare l'Amministrazione da qualsiasi responsabilità per danni a persone, cose e a terzi che dovessero verificarsi a causa dell'uso dei suddetti.

L'Amministrazione Comunale non risponde di eventuali ammanchi o furti o incidenti che dovessero essere lamentati dagli utenti degli impianti ed egualmente non rispondono degli eventuali danni materiali che a persone, cose e a terzi possono, comunque, derivare durante lo svolgimento delle attività sportive direttamente gestite dal richiedente, cui competono le eventuali responsabilità.

I richiedenti si assumono, inoltre, in via diretta ed esclusiva, ogni responsabilità civile e penale derivante dall'operato, anche omissivo, delle persone da loro designate per la vigilanza, o in ogni caso di terzi, sull'uso dell'impianto sportivo concesso.

Le penali di natura economica, ove indicate, sono comminate direttamente o al legale rappresentante della società o al singolo cittadino che ha richiesto gli spazi, i quali ne rispondono direttamente sul piano patrimoniale quale fideiussore a norma dell'articolo 38 codice civile. Senza pregiudizio dei poteri che possono spettare per legge o regolamento, compete all'amministrazione comunale o suo concessionario ampia facoltà di provvedere nel modo più adeguato alla vigilanza sull'uso dell'impianto sportivo e delle attrezzature al fine di accertare la scrupolosa ottemperanza di tutte le norme stabilite nel presente regolamento, nonché di tutte le norme di legge e i regolamenti in materia.

Ai fini di cui sopra, i richiedenti si intendono espressamente obbligati a fornire ai responsabili incaricati della vigilanza e del controllo, la maggiore collaborazione, fornendo tutti i chiarimenti che fossero richiesti ed esibendo le opportune documentazioni.

In caso d'accertate irregolarità, senza pregiudizio di ulteriori e d'ogni diritto che possa competere al gestore, i richiedenti ammessi a fruire dell'impianto sportivo e degli accessori, debbono ottemperare immediatamente o comunque entro cinque giorni alle disposizioni impartite dai responsabili della vigilanza al fine di evitare eventuali pregiudizi sia alle persone che ai beni di proprietà dell'amministrazione comunale e/o del concessionario.

Articolo 15

Manutenzione ordinaria e straordinaria

L'Amministrazione Comunale provvede a sue spese alle opere di manutenzione sia ordinaria che straordinaria.